



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1102/Dec A/32 DEL 09.05.2008

Oggetto: riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente disciplina del personale e della organizzazione degli Uffici della Regione.
- VISTA la Deliberazione della Giunta n. 23/1 del 16.04.2008 concernente il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101.
- VISTO in particolare il punto in cui la Giunta delibera di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura di emanare, con proprio decreto, le linee guida per il riconoscimento dell'imprenditore agricolo professionale.
- CONSIDERATA la necessità di garantire un'applicazione uniforme sul territorio regionale delle procedure di riconoscimento dell'imprenditore agricolo professionale.

DECRETA

- ART. 1 In attuazione della Deliberazione della Giunta n. 23/1 del 16 aprile 2008, sono emanate le linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

agricolo professionale (I.A.P.) riportate nell'allegato uno del presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore

Francesco Foddìs



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato n. 1 al decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 1102/Dec A/32 del 09.05.2008

Linee guida per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di I.A.P. .

Per poter essere riconosciuto come imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs del 29.3.2004, n. 99, l'imprenditore agricolo deve :

- a) essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) dedicare alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate e montane) del proprio tempo di lavoro complessivo;
- c) ricavare dalle attività di cui alla lettera b) almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate e montane) del proprio reddito globale da lavoro.

Per valutare il requisito di cui alla lettera b) l'Assessorato dell'agricoltura ha elaborato, sulla base delle esperienze e degli studi dei tecnici regionali, la "Tabella regionale del fabbisogno di impiego di manodopera" di cui all'allegato due. Nella tabella sono indicate le ore di lavoro necessarie per coltura, allevamenti e attività connesse alle precedenti, richieste dal piano colturale dell'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola. Il requisito, secondo quanto previsto dalle norme nazionali citate, deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera necessario non è inferiore al cinquanta per cento (ridotto al 25% per l'imprenditore che opera in zona svantaggiata) del monte ore annuo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori agricoli a tempo pieno (39 ore settimanali per 48 settimane pari a 1872 ore annue, arrotondate a 1900)

Questa tabella si utilizza in tutti i casi in cui è necessario accertare il requisito del tempo dedicato alle attività agricole ai fini della concessione di agevolazioni di qualsiasi natura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In caso di variazioni sostanziali ed oggettive dei processi produttivi, anche in virtù di applicazioni di nuove tecnologie, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni e/o integrazioni della stessa tabella.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c) per calcolare il reddito prodotto dall'attività agricola si considera l'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati (comunitari, statali e regionali) aumentato da quelle voci di reddito che pur non assoggettate a IRAP sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile, nonché dai redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole. Il verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio, ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti di colture frutticole e forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura, può fornire un dato IRAP non veritiero. Pertanto su richiesta motivata dell'interessato, ed a seguito di opportune verifiche, gli uffici istruttori, dovranno tener conto di tali specifici elementi discostandosi conseguentemente dall'applicazione della regola generale. I soggetti esclusi dalla applicazione dell'IRAP per disposizione di legge saranno invece assoggettati al calcolo del reddito attraverso la metodologia dei Redditi lordi standard, secondo le tabelle predisposte dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria.

Relativamente al reddito globale da lavoro si considera la somma dei redditi da lavoro, di impresa e diversi indicati nel modello Unico della dichiarazione dei redditi, ad eccezione dei redditi appositamente esclusi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. 101/2005.

Con riferimento al requisito della professionalità, lettera a), si richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, amministratore, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
- possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno di 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie statali o regionali.

Disposizioni generali.

I richiedenti la qualifica di I.A.P. che non sono in possesso di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta accedono ugualmente al riconoscimento ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. 101/2005, ma nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni dalla Provincia competente per territorio in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o il verificarsi di eventi particolari documentabili (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei due anni, o dei quattro anni per l'eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non sono state rispettate, il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

I richiedenti, inoltre, dovranno impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento con l'obbligo di segnalare alla Provincia che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche successive di detti requisiti. Le Province eseguono i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza, su un campione di almeno il 5 % in ragione d'anno;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

					Allegato n. 2 al decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.1102/ Dec A/32 del 09.05.2008				
TABELLA REGIONALE DEL FABBISOGNO DI MANODOPERA IN AGRICOLTURA									
A) Fabbisogno di manodopera per coltura									
Coltivazioni erbacee ed orticole		h/uomo per ha			Coltivazioni erbacee ed orticole		h/uomo per ha		
Frumento, orzo, avena		48			Altre piante officinali		880		
Mais da granella		64			Fragola in tunnel		3360		
Altre leguminose da granella		64			Anguria		468		
Soia		40			Melone		576		
Silomais		45			Fiori in pieno campo		4920		
Sulla		47			Fiori in serra		9200		
Erbai in asciutto		34							
Erbai in irriguo		40			Coltivazioni arboree				
Erba medica		52			Olivo da olio		367		
Prato polifita asciutto		14			Olivo da mensa		620		
Prato pascolo		9			Vigneti per uva da vino, tendone		602		
Asparago		616			Vigneti per uva da vino, spalliera		560		
Barbabietola da zucchero		88			Vigneti per uva da tavola, tendone		903		
Carciofo		768			Vigneti per uva da tavola, spalliera		700		
Fagiolo		91			Agrumeto		707		
Fava		85			Melo, pero		528		
Patata		250			Pesco, albicocco, susino		624		
Pisello		56			Nettarine, percoche		642		
Pomodoro da industria		320			Ciliegio		864		
Pomodoro da mensa in campo		3840			Actinidia		624		
Pomodoro da mensa in serra		8640			Frutteto misto		620		
Orto familiare		880			Nocciolo		320		
Riso		96			Mandorlo, castagno		160		
Altre colture ortive in campo		719			Quercia da sughero		50		
Altre colture ortive in serra		4800			Bosco ceduo		68		
Zafferano		2600			Bosco d'alto fusto		48		